

CONVENZIONE

tra il Conservatorio Statale di Musica Luigi Cherubini con sede in piazza Belle Arti, 2 in Firenze, nella persona del Direttore Paolo Biordi quale legale rappresentante protempore dell' istituzione medesima, codice fiscale dell' istituto: 80025210487

E

il Liceo Classico di Stato "Petrarca" di Arezzo, avente la propria sede in via Cavour 44, 52100 Arezzo, nella persona del Dirigente Scolastico prof. Giampiero Giugnoli, legale rappresentante protempore dell' istituzione medesima, codice fiscale dell' istituto : 8002440511

PREMESSO

che il Liceo di Stato "Petrarca". ed il Conservatorio statale di musica Luigi Cherubini, che di seguito saranno denominati "Petrarca" e "Cherubini", riconoscono nell' ambito della riforma della scuola secondaria di secondo grado, la valenza culturale e formativa dell' istituzione del liceo musicale/coreutico;

che la presente convenzione regola i rapporti tra il "Petrarca" e il "Cherubini", in merito alle attività didattico scientifiche del "Petrarca";

TENUTO CONTO

del quadro normativo disciplinante la materia ed in particolare:

Visto l'articolo 64, comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133;

Vista la Legge 21 dicembre 1999, n. 508;

Visto l'articolo 2, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto l'articolo 1, comma 1, della Legge 4 marzo 2009, n. 15;

Visto il D.L.vo 2009, n. 150;

Visto il D.P.R. 58 marzo 1999, n. 275 e il D.I. 1 febbraio 2001, n. 44;

Visto il regolamento sulla valutazione D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 e il D.M. 16 dicembre 2009, n. 99;

Vista la C.M. 13 aprile 2010, n. 37;

Visto il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1.

(Strutture, modalità organizzative e svolgimento attività didattiche)

- 1) Le attività didattiche del "Petrarca" si svolgono nelle strutture e con le dotazioni strumentali del Liceo stesso.
- 2) Le modalità organizzative si realizzano secondo quanto prescritto dall'allegato "E" al D.P.R. n. 89 del 15 marzo 2010 e secondo la progettazione ideativa degli organi collegiali preposti a tali scelte.
- 3) Lo svolgimento della didattica avviene secondo le norme regolanti l'attività scolastica prevista dalle leggi vigenti del settore in materia di progettazione dell'offerta formativa.

Art. 2.

(Certificazione di competenza)

Le certificazioni di competenza sono rilasciate dal Dirigente del “Petrarca” sulla base dello schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento” concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, e art. 13, comma 10, lettera a) del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

Art. 3.

(Finalità)

Gli obiettivi formativi e didattici delle discipline musicali rivolte agli allievi del “Petrarca” consistono nel raggiungimento di competenze musicali e strumentali adeguate a poter sostenere l'esame di ammissione ai corsi accademici di primo livello in “Conservatorio”.

Art. 4.

(Costituzione e compiti del comitato tecnico-scientifico misto)

- 1) Il “Petrarca” istituisce un Comitato tecnico-scientifico composto da cinque docenti, di cui uno del “Cherubini” designato dal proprio Consiglio Accademico.
- 2) Il Comitato tecnico-scientifico ha compiti di monitoraggio e valutazione delle attività curriculari che si svolgono nel “Petrarca” e presenta, al Direttore del “Cherubini” e al Preside del “Petrarca”, una relazione annuale entro il mese di giugno.
- 3) Il Conservatorio ha facoltà di chiedere, durante l'anno scolastico, verifiche sulle attività didattico-musicali svolte al “Petrarca”.
- 4) Il docente designato dal Conservatorio a far parte del Comitato tecnico scientifico o altri indicati dal Cherubini, possono svolgere attività di orientamento nel biennio conclusivo del liceo.

Art. 5.

(Procedure per l'individuazione dei docenti di discipline musicali del “Petrarca”)

- 1) Le procedure per l'individuazione dei docenti del “Petrarca” sono stabilite dalle determinazioni di legge in materia.
- 2) I docenti del “Cherubini” non svolgono attività didattiche per o presso il “Petrarca”.

Art. 6.

(Collaborazioni collegate alla produzione artistica)

Il “Petrarca” e il “Cherubini” potranno attivare con successivi accordi, forme di collaborazione per attività artistiche comuni da tenersi in sedi concordate tra le parti, al fine di valorizzare gli obiettivi condivisi nel campo della formazione e della produzione musicale.

Art. 7.

(Durata della Convenzione)

- 1) La presente convenzione ha durata quinquennale e può essere revocata dalle singole parti in caso di non ottemperanza di quanto in essa stabilito.

- 2) La presente convenzione è tacitamente rinnovata di anno in anno in assenza di revoca da parte di uno dei due Enti sottoscrittori.
- 3) La revoca della presente convenzione deve comunque avvenire entro sei mesi antecedenti la scadenza naturale.

Art. 8

(Modifiche alla presente convenzione)

- 1) La presente convenzione potrà essere modificata e/o integrata ove le parti di comune accordo ne ravvisino l'opportunità o la necessità.
- 2) Comunque in caso di nuove disposizioni ministeriali in contrasto con la presente convenzione, gli Istituti convenzionati, potranno modificare o integrare di comune accordo quelle parti che necessiteranno di adeguamento alle nuove norme.

Art. 9

(Entrata in vigore)

La presente convenzione entra in vigore all'atto della firma della stessa da parte dei rappresentanti legali delle istituzioni contraenti.

Firenze, 10 settembre 2010

Per il Conservatorio Statale di Musica "L. Cherubini" di Firenze

firmato

Direttore

Paolo Biordi

Per il Liceo Ginnasio Statale "F. Petrarca" di Arezzo

firmato

Il Dirigente

Giampiero Giugnoli